

amplia la sospensione dell'esecuzione di tutte le condanne non superiori ad anni 4;

questo Tribunale, ritiene che a seguito della recente novità legislativa di cui alla legge delega 103/17, l'orientamento letterale, assunto dalla Procura non sia più attuale e debba essere condiviso l'orientamento sistematico, già autorevolmente vagliato anche dalla Suprema Corte, Sez. I^a Pen, n. 37848 del 4.3.2016 e n. 51864 del 31.5.2016¹ secondo il quale la norma di cui all'art. 656 *comma 5* c.p.p. deve essere interpretata in combinato con la disposizione di cui all'art. 47 *comma 3 bis* O.P., così come introdotta dal D.L. 146/13, con la conseguenza che il limite previsto in astratto per la sospensione dell'esecuzione deve essere individuato nella pena della reclusione, anche residua, non superiore ad anni 4, ricorrendo – sempre in astratto, e fatta salva la valutazione riservata all'autorità giudiziaria di sorveglianza - le condizioni per l'accesso all'istituto del c.d. “affidamento in prova allargato”;

invero ai sensi della citata disposizione dell'ordinamento penitenziario il condannato, anche in stato di libertà, a pena residua non superiore ai quattro anni, che abbia serbato un comportamento positivamente valutabile, è ammesso all'affidamento in prova quale misura alternativa alla detenzione in carcere, la cui esecuzione deve pertanto ritenersi subordinata al vaglio negativo dell'istanza di accesso. Tale norma pertanto deve essere coordinata con la previsione dell'art. 656 *comma 5* c.p.p. che, pur fissando in via generale un limite di tre anni per la sospensione dell'esecuzione, successivamente funzionalizza tale sospensione a consentire l'accesso alle misure alternative previste dall'art. 47 O.P. nella sua interezza, ivi compresa la fattispecie “allargata”.

La diversa interpretazione che privilegiava il dato letterale dell'art. 656 cpp, proposta nei noti ed articolati provvedimenti da intendersi qui integralmente richiamati, deve ritenersi allo stato contrastante con il chiarissimo principio legislativo imposto dalla recente legge delega n.103/17 di cui si riporta il seguente passaggio testuale al fine di poterne apprezzare la chiarezza e quindi l'immediata portata interpretativa nel caso di specie:

art. 85 lett. c) revisione della disciplina concernente le procedure di accesso alle misure alternative, prevedendo che il limite di pena che impone la sospensione dell'ordine di esecuzione sia fissato in ogni caso a quattro anni;

tenuto conto che ai sensi dell'art. 12 delle preleggi l'interprete non può e non deve fermarsi al dato letterale della norma ma deve contestualizzare

¹ In tema di esecuzione di pene brevi, in considerazione del richiamo operato dall'art. 656, comma quinto, cod. proc. pen. all'art. 47 ord. pen., ai fini della sospensione dell'ordine di esecuzione correlata ad una istanza di affidamento in prova ai sensi dell'art. 47, comma terzo bis, ord. pen., il limite edittale non è quello di tre anni, ma di una pena da espiare, anche residua, non superiore a quattro anni. (Sez. 1, n. 51864 del 31/05/2016 - dep. 05/12/2016, Fanini, Rv. 27000701)

l'intenzione del legislatore, coordinando la norma con il contesto legislativo, nel quale, ora, non si trova soltanto l'art. 47 OP riformato, ma anche la legge delega sopra citata, atto normativo avente immediati effetti concreti che devono essere apprezzati dall'interprete alla luce dei principi di diritto delineati dalla giurisprudenza costituzionale² che esclude, in casi di affermazioni chiare e quindi concretamente e direttamente applicabili, che gli effetti della legge delega debbano essere differiti al momento dell'emanazione dei decreti attuativi.

Appare evidente che, laddove si volesse ancora sostenere l'opposta interpretazione letterale dell'art. 656 cp, il giudice ordinario dovrebbe sollevare questione di costituzionalità della norma avanti alla Corte, questione che verrebbe certamente rigettata dovendo l'interprete, sempre in base al noto principio di residualità del ricorso costituzionale, privilegiare, qualora sussista, come nel caso di specie, un criterio interpretativo, compatibile con i principi costituzionali, che consente l'applicazione della legge.

Dovendo ritenersi assorbente l'argomento esposto, relativo alla novità legislativa, risultano ultronei i pur apprezzabili ulteriori rilievi sistematici dedotti dalla difesa nell'istanza che merita pertanto accoglimento, ricorrendo, nella specie, in astratto i presupposti per l'accesso del condannato all'affidamento allargato, e pertanto l'ordine di esecuzione avrebbe dovuto essere accompagnato dall'emissione di decreto di sospensione.

P. Q. M.
dichiara

la temporanea inefficacia dell'ordine di esecuzione n. 3508/17 S.I.E.P.
emesso in data 20 luglio 2017 dalla Procura della Repubblica in sede nei
confronti di [REDACTED] e

dispone

la trasmissione della presente ordinanza al Tribunale di Sorveglianza in sede
per quanto di competenza in relazione all'istanza di affidamento presentata
dal difensore del condannato [REDACTED] in data 7 luglio 2017

manda

alla cancelleria per gli adempimenti di sua competenza.

Milano, 24 agosto 2017

I Giudici

Alessandro Bertoglio
Antonio Ruffino

Il Presidente

[Handwritten signature]

² Cfr. in particolare la sent. 224/90.

